

Efficienza energetica e rinnovabili per le imprese

Regione Lazio

La Regione Lazio con questo Avviso sostiene la realizzazione da parte delle imprese del Lazio di investimenti per il risparmio energetico e per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Presentazione domanda	dalle ore 12.00 del 16 settembre 2024
Valutazione	sportello
Dotazione complessiva	€ 40.000.000 4.000.000,00 euro, sono riservati al sostegno dei Progetti presentati da singole Imprese Aderenti ad una APEA che partecipano ad un Progetto realizzato in forma aggregata e finanziato dall'Avviso "Verso processi produttivi sostenibili". Tale riserva sarà operativa per un periodo di 4 mesi dall'apertura dei termini per la presentazione delle domande sull'avviso "Verso processi produttivi sostenibili".
Tematica	efficienza energetica e rinnovabili
Durata	18 mesi
Importo minimo progetto	€ 150.000
De Minimis	Parte delle spese (vedi spese ammissibili)
Beneficiari	Ogni impresa può presentare un solo progetto, in forma singola . L'unità produttiva nella quale si prevede di realizzare l'investimento deve aver registrato complessivamente nell'anno 2023 consumi di energia primaria non inferiori a 60 MWh/anno . L'impresa deve avere la capacità finanziaria tale da garantire il completamento del progetto
Localizzazione	L'intervento è destinato ad Imprese con sede operativa nel Lazio

Progetti ammissibili
<p>A. Investimenti per l'Efficienza Energetica degli Edifici</p> <p>B. Investimenti per l'Efficienza Energetica dei Processi Produttivi Gli investimenti A e B possono essere affiancati da C</p> <p>C. Investimenti per l'Autoproduzione di Energia da Fonti Rinnovabili</p> <p>Ogni progetto nel suo complesso deve determinare una riduzione di almeno il 30% delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante.</p> <p>Gli investimenti inclusi nel progetto devono risultare da una diagnosi energetica ex ante e devono essere confermati in una relazione tecnica ex post.</p> <p><u>La Diagnosi Energetica deve essere prodotta obbligatoriamente in sede di Domanda ed essere redatta e sottoscritta non prima di 3 mesi precedenti la Data della Domanda.</u></p>

Spese ammissibili
<p>Sono ammissibili le spese espressamente e strettamente pertinenti al progetto sostenute alle Normali Condizioni di Mercato.</p> <p>Le Spese Ammissibili si distinguono in Spese per Investimenti rientranti nelle tipologie A, B e C e in Spese relative alle attività di supporto del Progetto</p>
<p style="text-align: center;">Spese per Investimenti</p> <p>spese per l'acquisto di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti c.c., che comprendono i costi accessori ammortizzabili congiuntamente all'investimento principale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutti gli Investimenti devono essere previsti da una Diagnosi Energetica che ne quantifichi i benefici energetici, economici e ambientali, attestando tra l'altro le condizioni di ammissibilità del Progetto • le spese tecniche sono ammissibili entro il limite del 10% del totale delle spese per Investimenti includendo i costi per la relazione di verifica climatica di cui all'articolo 5 (b), ma non quelli per la Diagnosi Energetica di cui all'articolo 5 (a) e per la relazione energetica finale di cui all'articolo 8 (4); • le spese per l'acquisto di terreni e fabbricati sono ammissibili entro il limite del 10% del totale delle spese per Investimenti; • i beni acquistati per essere ammissibili devono risultare ubicati nella o nelle Unità Produttive oggetto del Progetto, salvo quanto previsto nel caso dei sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza.
Tipologie A e B Investimenti per l'Efficienza Energetica
<ol style="list-style-type: none"> 1. tutte le Spese Ammissibili devono essere direttamente connesse al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica come attestato dalla Diagnosi Energetica in sede di preventivo e dalla relazione energetica finale in sede di consuntivo; 2. gli Investimenti per l'Efficienza Energetica nei Processi Produttivi di cui alla tipologia B sono quelli che secondo la Diagnosi Energetica non determinano un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio; 3. non sono ammissibili l'acquisto e l'installazione di apparecchiature alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale, e di impianti di cogenerazione, teleriscaldamento e/o teleraffreddamento.
Tipologia (C) Investimenti per la Autoproduzione di Energia da Fonti Rinnovabili
<ol style="list-style-type: none"> 1. l'Investimento deve riguardare impianti per la produzione di energia da fonte eolica, solare, idraulica, geotermica o marina, e gli impianti per la produzione di Idrogeno Rinnovabile; 2. l'Investimento deve avere una capacità di produrre energia in misura non superiore – su base annua – al fabbisogno energetico del vettore considerato, con una tolleranza del 15%; 3. nel caso di produzione di energia elettrica da fonte solare sono ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del D.L. 9 dicembre 2023 n. 181 (produzione europea con requisiti minimi di efficienza); 4. nel caso di impianti realizzati nell'ambito di un "sistema di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza" (art. 30 (1) (a) (2) del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199), parte dell'impianto può essere ubicato in un terreno o in una unità immobiliare – diversa dall'Unità Produttiva oggetto del Progetto di cui all'articolo 1, ma afferente alla medesima cabina primaria – che risulti nella disponibilità del Beneficiario anche solo al momento della prima erogazione di SAL o saldo, a condizione che in sede di Domanda sia presentato un contratto preliminare vincolante condizionato, se del caso, alla sola concessione del contributo; 5. le Spese per l'acquisto e l'installazione di impianti di stoccaggio sono ammissibili a condizione che assorbano almeno il 75% su base annua dell'energia prodotta dagli impianti inclusi nel Progetto; 6. le spese per lavori edili, inclusi quelli attinenti all'impiantistica civile diversa da quella riguardante l'adozione di tecnologie digitali, sono ammissibili entro il limite del 10% del totale delle spese per Investimenti rientranti nella Tipologia C in argomento.
Spese Ammissibili le spese sostenute per le seguenti attività di supporto al Progetto
<ul style="list-style-type: none"> • le spese per l'ottenimento della certificazione ISO 50001 (supporto per la preparazione e spese per l'ente di certificazione), entro l'importo ritenuto congruo dalla Diagnosi Energetica; • il costo per la redazione da parte di un professionista iscritto ad un Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della situazione contabile di cui all'articolo 5 (c) da presentarsi in sede di Domanda nel caso di imprese non tenute al deposito del bilancio Tale Spesa è ammissibile entro un massimo di 700,00 euro; • il premio per la Fideiussione a garanzia dell'anticipo; <p>e, entro il limite complessivo del 4% del totale delle Spese Ammissibili del Progetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la Diagnosi Energetica, a meno che non sia obbligatoria ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 102/2014 e quindi non agevolabile ai sensi dell'articolo 1 (d); • la relazione energetica finale.

Agevolazione – Fondo perduto (Sovvenzione diretta in denaro)

Max fondo perduto: € 2.000.000

il contributo relativo agli **investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (C)** non può superare il **50%** del contributo totale spettante.

Tipologie di Investimento o spesa	Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese
A. Investimenti per l'Efficienza Energetica negli Edifici (art. 38 bis RGE) (*) (**)			
ubicati in Zone Assistite	55%	45%	35%
ubicati nelle restanti zone del Lazio	50%	40%	30%
(*) le aliquote per gli investimenti per l'efficienza energetica negli edifici sono maggiorate di 15 punti percentuali nel caso di investimenti che determinano un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio, misurata in energia primaria non rinnovabile, almeno pari al 40% rispetto alla situazione precedente (art. 38 bis, paragrafo 16 RGE)			
(**) le aliquote per gli investimenti per l'efficienza energetica negli edifici sono ridotte di 5 punti percentuali nel caso di investimenti che consistono nell'installazione o nella sostituzione di un solo tipo di "elemento edilizio", inteso come "sistema tecnico per l'edilizia o componente dell'involucro" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE (art. 38 bis, paragrafo 12 RGE)			
B. Investimenti per l'Efficienza Energetica dei Processi Produttivi (art. 38 paragrafo 8 RGE)			
ubicati in Zone Assistite	27,5%	22,5%	17,5%
ubicati nelle restanti zone del Lazio	25%	20%	15%
C. Investimenti per l'Autoproduzione di Energia da Fonte Rinnovabile (art. 41 RGE)			
C.1. Investimenti per la Produzione di Energia da Fonte Rinnovabile (***)	65%	55%	45%
C.2. Investimenti per Attrezzature di Stoccaggio dell'Energia Prodotta	50%	40%	30%
(***) La sottotipologia C.1 comprende tutti gli Investimenti per l'Autoproduzione di Energia da Fonte Rinnovabile previsti all'articolo 3 tranne quelli relativi alle attrezzature di stoccaggio, che se hanno le caratteristiche previste al medesimo articolo 3 (5) rientrano nella sottotipologia C.2, alla quale si applica la minore Intensità massima di Aiuto prevista all'art. 41 (7) (b) del RGE, ma non la minore Intensità di Aiuto richiesta utile ai fini dell'acquisizione del punteggio previsto per il criterio di selezione 1 di cui all'articolo 6.			
Spese per attività di supporto (De Minimis)			
Diagnosi Energetica , relazione energetica finale, certificazione ISO 50001, premio per la fideiussione su anticipo e costo di redazione della situazione contabile per le imprese non soggette all'obbligo del bilancio	90%		

Erogazione del contributo

Anticipazione obbligatoria	40% entro e non oltre 90 giorni dalla Data di Concessione previa Fideiussione
Un SAL facoltativo	senza scomputare quanto già erogato a titolo di anticipo; le erogazioni di anticipo e di SAL non possono superare complessivamente l'80% del contributo concesso
Saldo	Restante parte entro 18 mesi dalla Data di Concessione